



Il Ministro dell'Interno

Visto il proprio decreto 18 maggio 2007, recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", con il quale sono stati fissati i requisiti di sicurezza per l'esercizio delle predette attività, prevedendo, per quelle esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, un termine di due anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto per la presentazione, da parte del gestore, della relativa istanza all'amministrazione comunale competente, al fine di ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 2009 con il quale è stato tenuto fermo il termine del 12 dicembre 2009 per la presentazione, da parte gestori delle attività di spettacolo viaggianti esistenti, della richiamata istanza per la registrazione;

Visto che il medesimo decreto adottato in data 20 novembre 2009, al fine di contemperare le esigenze di continuità di esercizio delle attività con la necessità di un adeguato esame delle istanze di registrazione presentate esclusivamente entro la predetta data del 12 dicembre 2009, stabiliva il termine del 31 dicembre 2010 a favore delle Commissioni Comunali e Provinciali per l'esame delle predette istanze;

Preso atto delle problematiche rappresentate dall'ANCI di completare, entro il predetto termine del 31 dicembre 2010, l'esame delle istanze pervenute;

Rilevato che l'imminenza dello scadere del termine potrebbe determinare il rigetto automatico delle istanze senza assicurare la necessaria e sostanziale valutazione della sussistenza dei requisiti di sicurezza, da parte delle amministrazioni comunali competenti, con gravi riflessi sulla prosecuzione dell'esercizio delle predette attività, senza alcun vantaggio per la pubblica incolumità, nonché con possibili riflessi di carattere giurisdizionali;

Ravvisata, pertanto, la necessità di assicurare un tempo congruo per portare a compimento i procedimenti già in istruttoria, anche in omaggio ai principi sostanziali di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e del connesso rispetto del diritto del cittadino ad un esame corretto della proprie istanze;

Decreta

1. Le Commissioni comunali e provinciali di pubblico spettacolo sono autorizzate a proseguire sino al 31 dicembre 2011 nell'esame, esclusivamente, delle istanze già presentate nel termine del 12 dicembre 2009. Conseguentemente le attività di spettacolo viaggiante, indicate al comma 2, dell'articolo 1, del decreto ministeriale 20 novembre 2009, possono continuare a proseguire nell'esercizio delle attività sino alla predetta data, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di diniego espressi.

Roma, 23 DIC. 2010

IL MINISTRO
Roberto Maroni